

Determinazione 20 ottobre 2023, n. 02/2023 - DINE

Disposizioni in materia di perequazione generale (settore elettrico) per il periodo di regolazione 2018-2023 per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il 20 ottobre 2023

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed in particolare l'articolo 1, comma 670;
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL), ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2016-2019) e Allegato B (di seguito: TIME 2016-2019), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL), ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2020-2023) e Allegato B (di seguito: TIME 2020-2023), come successivamente modificati e integrati;
- la determinazione 29 giugno 2016, 17/2016-DIUC, recante prime disposizioni in materia di perequazione generale (settore elettrico) per il periodo 2016-2019 (di seguito: determinazione 17/2016-DIUC);
- la determinazione 13 novembre 2020, n. 19/2020-DIEU, recante disposizioni in materia di perequazione generale (settore elettrico) per il semi periodo di regolazione 2020-2023 (di seguito: determinazione 19/2020- DIEU);
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2023, 472/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 472/2023/R/EEL)

CONSIDERATO CHE:

- il TIT 2016-2019 e il TIT 2020-2023 e il TIME 2016-2019 e il TIME 2020-2023 individuano due differenti regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per

le restanti imprese;

- la Parte III del TIT 2016-2019 disciplina i meccanismi di perequazione generale per il periodo di regolazione 2016 - 2019 (di seguito: NPR1), relativi alla perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione (articolo 33);
- la Parte III del TIT 2020-2023 disciplina i meccanismi di perequazione generale per il periodo di regolazione 2020 - 2023 (di seguito: NPR2), relativi alla perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione (articolo 29);
- il comma 32.5 del TIT 2016-2019 e il comma 28.5 del TIT 2020-2023 stabiliscono che le modalità operative di gestione dei meccanismi di perequazione e di determinazione dei saldi di perequazione da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) siano disciplinate con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (ora Direzione Infrastrutture Energia) dell'Autorità;
- il comma 40.1 del TIME 2016-2019 e del TIME 2020-2023 disciplina il meccanismo di perequazione relativo ai ricavi di misura per i punti di prelievo ai fini della misura in bassa tensione;
- il comma 40.3 del TIME 2016-2019 e del TIME 2020-2023 prevede che, con riferimento ai criteri generali di applicazione della perequazione di misura, e in particolare le modalità operative di gestione del meccanismo di perequazione, valga quanto disposto dall'articolo 32 del TIT 2016-2019 e dall'articolo 28 del TIT 2020-2023.
- la Parte II dell'Allegato A alla determinazione 17/2016-DIUC disciplina, per ciascuno dei meccanismi di perequazione suddetti, gli elementi informativi rilevanti ai fini della determinazione degli importi di perequazione per il periodo 2016-2019;
- la Parte II dell'Allegato A alla determinazione 19/2020-DIEU disciplina, per ciascuno dei meccanismi di perequazione suddetti, gli elementi informativi rilevanti ai fini della determinazione degli importi di perequazione per il periodo 2020-2023.

CONSIDERATO CHE:

- la determinazione dei costi riconosciuti secondo il criterio parametrico di cui alla deliberazione 237/2018/R/EEL rende necessarie alcune disposizioni tecniche di dettaglio per la determinazione dei saldi di perequazione dei ricavi per i servizi di distribuzione e di misura con riferimento alle imprese che sono soggette al suddetto regime di riconoscimento tariffario per il periodo compreso tra l'anno 2018, anno di prima applicazione della tariffa parametrica, e l'anno 2023;
- il comma 9.6 lettera d), della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che le modalità operative di gestione dei meccanismi di perequazione dei ricavi dei servizi di distribuzione e misura, per le imprese cui si applica il criterio di riconoscimento dei costi parametrico, siano disciplinate con determinazione del

Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (ora Direzione Infrastrutture Energia);

- ai fini delle determinazioni degli ammontari di perequazione, le imprese distributrici comunicano, in ciascun anno $t+1$, tramite il sistema telematico reso disponibile dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, le grandezze di scala relative ai valori di consuntivo dell'anno t rilevanti per i meccanismi di perequazione relativi all'anno t medesimo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei saldi di perequazione di cui all'articolo 33 del TIT 2016-2019, all'articolo 29 del TIT 2020-2023 e di cui all'articolo 40 del TIME 2016-2019 e all'articolo 40 del TIME 2020-2023, per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo per gli anni dal 2018 al 2023

DETERMINA

1. che le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei saldi di perequazione di cui all'articolo 33 del TIT 2016-2019, all'articolo 29 del TIT 2020-2023 e di cui all'articolo 40 del TIME 2016-2019 e all'articolo 40 del TIME 2020-2023, per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo per gli anni dal 2018 al 2023, sono disciplinate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di trasmettere la presente determinazione alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it).

Milano, 20 ottobre 2023

Il Direttore
Marta Chicca